

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO-GLI ORGANI COLLEGIALI**

**Approvato dal CDI nella seduta del 24/05/2024**

### **Principi generali, finalità, obiettivi**

Il regolamento di istituto, adottato da ciascuna scuola italiana, è la carta legislativa scolastica per eccellenza che fissa le modalità logistiche e gestionali della scuola finalizzate a garantire l'attuazione del PTOF in base ai criteri di trasparenza e coerenza.

È approvato dal Consiglio d'Istituto e non si deve ritenere che sia imm modificabile, inalterabile, non aggiornabile. Motivazione per la quale l'evoluzione normativa in atto spinge verso un'accurata revisione di tale strumento.

Quali finalità ha un regolamento di istituto? Perché è importante? Cosa significa averne uno aggiornato alla normativa vigente?

Vediamolo insieme:

- Stabilire delle regole per l'andamento generale dell'Istituto Scolastico;
- Contribuire con l'osservanza degli obblighi desunti dalla convivenza civile al raggiungimento delle finalità educative e formative appartenenti dell'istituzione scolastica.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.

### **Validità e durata**

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all'Albo di Istituto; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

### **Normativa**

Il regolamento di istituto è elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L. vo 29794, D.L. vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 2751999, D.L. vo 196/2003 e i decreti attuativi che disciplinano i molti ed articolati aspetti della scuola.

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni e i genitori sono scandite dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico.

### **Le sezioni in cui è articolato un Regolamento**

1. Organi Collegiali
2. Consiglio di Istituto
3. Giunta Esecutiva
4. Collegio Docenti
5. Comitato di Valutazione dei docenti

---

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto d'Istruzione Superiore "ANGELO FRAMMARTINO" - Codice meccanografico: RMIS08700Q - Codice fiscale/ Partita IVA: 97048050583  
Sezioni associate (Monterotondo): Liceo Artistico "Angelo Frammartino" RML087013/ Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "Marco Polo"  
RMRC08701P/ Istituto Professionale Servizi Commerciali "Marco Polo" (serale) RMRC087514/ Istituto Tecnico Economico (Turismo) RMTD087023  
Sezione aggregata (Fonte Nuova): Istituto Tecnico Economico "Via Due Giugno" (Amministrazione, Finanza e Marketing/ Turismo) RMTD087012



6. Consigli di Classe
7. Docenti
8. Personale amministrativo
9. Collaboratori scolastici
10. Alunni
11. Genitori
12. Laboratori
13. Palestra
14. Prevenzione e sicurezza a scuola
15. Privacy
16. Comunicazioni
17. Accesso del pubblico
18. Visite guidate e viaggi di istruzione
19. Formazione classi

## **Le appendici**

Non sempre i regolamenti di istituto sono impreziositi da appendici.

Talvolta esse sono collocate, nella gerarchia delle fonti di una scuola, come veri e propri regolamenti a sé stanti. Cosa, peraltro, non del tutto errata se si vuole pensare ad una scuola dai documenti snelli e facilmente consultabili.

### **Legenda delle abbreviazioni**

- D.S. = Dirigente Scolastico
- C.d.I. = Consiglio di Istituto
- G.E. = Giunta Esecutiva
- F.S. = Funzione Strumentale
- FF.SS. = Funzioni Strumentali
- OO.CC. = Organi Collegiali
- O.d.G. = Organo di Garanzia
- o.d.g. = ordine del giorno
- C.D. = Collegio dei Docenti
- C.d.C. = Consiglio di Classe
- C.S. = Comitato Studentesco
- C.P.S. = Consulta Provinciale Studentesca
- D.S.G.A. = Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- A.T.A. = Personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario
- I.R.C. = Insegnamento della Religione Cattolica
- C.M. = Circolare Ministeriale
- Dir. Min. = Direttiva Ministeriale
- D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica
- D.M. = Decreto Ministeriale
- D.I. = Decreto Interministeriale
- O.M. = Ordinanza Ministeriale
- D L.vo = Decreto Legislativo
- L = Legge
- C.M. = Circolare Ministeriale
- G.U. = Gazzetta Ufficiale
- C.C.N.L. = Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

- P.O.F. = Piano dell'Offerta Formativa

## TITOLO I

### STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli Organi Collegiali ed al Dirigente Scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori. Il Regolamento di Istituto definisce proprio il funzionamento della vita della scuola.

#### Organi collegiali

Gli organi collegiali interessati dai cambiamenti prodotti dalla legge n. 59/1997 e dal regolamento attuativo DPR N. 275/1999 sono:

1- il Collegio dei docenti, cui sono attribuite funzioni di pianificazione, in quanto provvede alla progettazione dell'Offerta Formativa (oggi PTOF) nonché all'individuazione delle funzioni strumentali;

2- il Consiglio d'Istituto, cui vengono riconosciute:

- funzioni di organizzative, in quanto provvede all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- funzioni di indirizzo, poiché indica i criteri generali per la predisposizione del Piano dell'offerta formativa (attribuite al DS dalla legge 107/2015);
- funzioni di controllo, connesse all'adozione del Piano dell'offerta formativa;

3- la Giunta esecutiva, con un depotenziamento delle funzioni, in quanto è il Dirigente scolastico, responsabile della gestione, che cura l'attività negoziale anche con riferimento alla comparazione dei preventivi in caso di appalto di beni e servizi;

4- Organo di garanzia;

5- Comitato di Valutazione.

#### Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo della scuola, ha esclusiva competenza per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione curricolare; delibera autonomamente in merito all'attività di progettazione e di programmazione educativa e didattica. Il Collegio si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei componenti. Ad esso competono poteri deliberanti, su tutto quello che riguarda il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. In particolare, delibera sulle seguenti materie:

- il piano annuale delle attività didattiche;
- la scansione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
- l'adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di classe/interclasse;
- la scelta dei sussidi didattici;
- l'adozione e la promozione, nei limiti delle disposizioni di legge, di iniziative di sperimentazione.

Ha i seguenti poteri:

- potere di valutazione, in quanto provvede alla valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica e alla formulazione di proposte per il miglioramento dell'attività didattica;
- potere di proposta, nei confronti del Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;

- potere elettivo, in quanto elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

A questi compiti si devono aggiungere:

- funzioni di pianificazione, in quanto provvede alla pianificazione dell'Offerta Formativa, nonché all'individuazione delle funzioni strumentali;
- funzioni di designazione, in quanto sceglie, ai sensi della legge n. 107/2015, due docenti che faranno parte del Comitato di valutazione.

L'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dall'O.M. n. 215/1991. Nei Regolamenti interni delle istituzioni scolastiche, opportunamente deliberati dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 297/94, una sezione di rilievo è riservata al funzionamento degli Organi Collegiali, per tutti quegli aspetti (modalità e tempi di convocazione, modalità di intervento, verbalizzazione, diffusione, ecc.). Nel caso in cui il Regolamento approvato dalla scuola non disciplini i tempi e le modalità di convocazione degli Organi collegiali, si adottano, come specificato dall'art. 40 del D. Lgs. 297/1994, i criteri di convocazione disposti dal MIUR con la nota prot. 105/1975 recante "Organi collegiali – Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno". Nelle elezioni degli organi collegiali l'elettorato attivo (diritto di voto) e passivo (diritto di candidarsi) spetta ai componenti delle rispettive categorie rappresentate e partecipanti a tali organismi. Le convocazioni degli Organi collegiali vanno disposte secondo i tempi e le modalità stabiliti da ogni istituzione scolastica nel Regolamento interno, opportunamente deliberato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 297/94.

**In linea generale la convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione va effettuata con nota interna ai singoli membri e mediante pubblicazione di apposito avviso.** A tutela della vita privata dei lavoratori della scuola, il CCNL Comparto Scuola e Università 2016/2018 ha affrontato al comma 4 lettera c) dell'art.22 la problematica del diritto alla disconnessione, affidando alla contrattazione integrativa d'istituto la definizione dei criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio "al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

#### **Funzioni del DS nel Collegio dei Docenti**

- convoca e presiede il Collegio docenti;
- stabilisce e comunica l'ordine del giorno;
- affida le funzioni di segretario ad uno dei componenti;
- predispose il calendario delle attività del Collegio, da sottoporre all'approvazione del Collegio stesso, raggruppando la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte, pareri;
- pone al Collegio le questioni, svolgendo funzioni informative e propositive.
- Il Dirigente scolastico nel Collegio dirige la discussione, con funzioni di: o indirizzo per la pianificazione dell'offerta formativa; o mediazione nell'ambito delle proposte; o coordinamento e sintesi per unificare le proposte e renderle il più possibile compatibili tra loro;
- pone in votazione le proposte stabilendo l'ordine e le modalità delle votazioni;
- riconosce e proclama il risultato delle votazioni;
- autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze;
- dà esecuzione alle delibere.

#### **Commissioni e Dipartimenti**

Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per **Commissioni e Dipartimenti**, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

In particolare:

- le Commissioni, presiedute dal D.S., sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche (aggiornamento dei docenti, P.O.F., I.D.E.I. ecc.), ed hanno funzione preparatoria delle 4 deliberazioni del C.D.;
- i Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i seguenti compiti: programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni; individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico; o progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio; elaborare la programmazione didattica annuale; concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione; progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi; proporre e coordinare le attività di aggiornamento; formulare progetti curriculari; coordinare le proposte di acquisto dei sussidi didattici; provvedere al monitoraggio in itinere dell'attività didattica e dei progetti curriculari programmati; predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno; o predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica; o collaborare con le FF.SS. nel lavoro di revisione del P.O.F.

### **Consiglio di Istituto**

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal D.I n 44 del 01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall'autorità scolastica.

Il CDI è l'organo di indirizzo e gestione degli aspetti economici ed organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:

- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del CDI. È presieduto da un genitore, ha durata triennale e si rinnova con apposite elezioni.

Per il potere deliberante relativo all'organizzazione ed alla programmazione della vita della scuola, Il Consiglio di Istituto stabilisce di demandare ad appositi ed articolati Regolamenti di Settore, allegati al Regolamento.

### **Giunta Esecutiva**

I compiti attribuiti alla giunta esecutiva sono definiti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 16-4-1994, n. 297.

La Giunta esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore SGA (membri di diritto) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa., da due genitori, da un docente e da un non docente (membri elettivi).

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

La Giunta esecutiva che viene eletta con votazione a scrutinio segreto nella prima seduta, dura in carica per tre anni scolastici. La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.G. Gli atti della Giunta sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio di Istituto.

### **Organo di garanzia**

È eletto dai componenti il Consiglio di Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche: il Dirigente Scolastico, un genitore, un alunno maggiorenne, un docente ed un rappresentante del personale non docente.

Per ogni rappresentante è previsto un membro supplente in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore). All'organo di garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina;

L'Organo di Garanzia viene convocato, quando se ne avvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi collegiali della scuola e in tutti i casi in cui viene proposto ricorso avverso un provvedimento disciplinare. La convocazione può avvenire anche su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse per conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in cinque giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a tre.

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di due anni.

In conformità alle indicazioni presenti nel DPR 249/1998, alle successive modifiche e integrazioni apportate dal DPR 235/2007 e dalla nota del MIUR del 31 luglio 2008, all'Organo di garanzia è attribuita funzione decisoria sui ricorsi contro tutte le sanzioni disciplinari avanzate da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ed entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

La sanzione irrogata diventa esecutiva a partire dal sedicesimo giorno della sua deliberazione da parte dell'organo competente. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o delle attività alternative è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Si fa comunque presente che, a norma del D.P.R. 235/2007, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

### **Comitato di Valutazione**

Il comitato di valutazione è un organo collegiale istituito nel 1974 con il decreto n. 416 con il compito di valutare il servizio dei docenti. Il T.U. DEL 1994 N° 297 all'art. 11 apporta delle modifiche che avranno vita fino al 2015 anno in cui la legge 107 al comma 129 riprende tale organismo, per strutturarne nella versione odierna.

Il comitato di valutazione del servizio dei docenti dura in carica tre anni ed è costituito da:

- il dirigente scolastico
- tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti ed uno dal Consiglio d'Istituto.
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Criteria per la valutazione dei docenti

Il comitato nel valutare il servizio dei docenti fissa dei criteri volti alla valorizzazione dei docenti che abbiano come elementi base:

- la qualità dell'insegnamento in rapporto anche al successo formativo degli studenti e il miglioramento del servizio scolastico offerto dall'istituzione;
- i risultati ottenuti dagli studenti in relazione al raggiungimento dei traguardi delle competenze;
- l'innovazione metodologica e didattica al fine di creare e diffondere delle buone pratiche didattiche.

Tra le funzioni:

- Fissa dei criteri per consentire al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente una somma del fondo d'Istituto per valorizzare il merito del personale docente, sulla base di motivata valutazione e previa intesa con la componente RSU.
- Il comitato, integrato dal docente tutor, esprime, al dirigente scolastico, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente.
- Valuta il servizio prestato nell'ultimo triennio dei docenti, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
- Esprime giudizio, su richiesta del docente interessato, per la sua riabilitazione, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico. La richiesta può essere presentata dopo due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, a condizione che il dipendente, abbia mantenuto condotta meritevole.